

Legge federale che completa temporaneamente le prestazioni assicurative dell'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni

Modifica del 30 settembre 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 2011¹,
decreta:

I

La legge federale del 20 marzo 2009² che completa temporaneamente le prestazioni assicurative dell'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 3

³ La durata di validità della presente legge è prorogata sino al 31 dicembre 2015.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2012 sempre che il termine di referendum sia decorso infruttuosamente. Se la legge è accettata in votazione popolare, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore; può disporre l'entrata in vigore retroattiva.

Consiglio nazionale, 30 settembre 2011

Il presidente: Jean-René Germanier
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 30 settembre 2011

Il presidente: Hansheiri Inderkum
Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 11 ottobre 2011³

Termine di referendum: 19 gennaio 2012

¹ FF **2011** 2117

² RS **946.11**

³ FF **2011** 6675

